

allegato 1

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “ARENA DEI PINI” SITO IN CMPLI, DI PROPRIETÀ COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 27 DEL 19/6/2012 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON ATTO DEL C.C. N. 21 DEL 21/11/2019.

L’anno duemila....., il giorno del mese di, presso la sede municipale del Comune di Campli,

TRA

....., nato a il..... e residente a, nella sua qualità di Responsabile_____ del Comune di Campli, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Comune (C.F. 80005970670), ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel seguito per brevità anche “Concedente”;

E

.....nato a il residente in alla Vian. il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Associazione sportiva..... con sede in partita I.V.A....., nel seguito per brevità anche “Concessionario”.

Premesso che:

- l’art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha stabilito che, “nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale, non intende gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari e le regioni disciplinano con proprie leggi le modalità di affidamento”;
- la Legge della Regione Abruzzo n. 27 del 19/06/2012, come modificata dalla L.R. n. 15/2013, emanata in esecuzione del citato art. 90, comma 25, della legge finanziaria 2003, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, non gestiti direttamente dagli stessi;
- la sopra citata Legge Regionale dispone che i soggetti affidatari della gestione vengano individuati mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base di specifici requisiti ai quali devono essere attribuiti punteggi omogenei e proporzionati;
- deve comunque essere sempre garantita a tutti i cittadini l’apertura degli impianti, la salvaguardia degli stessi, il rispetto degli standard tariffari da prevedersi per l’uso delle strutture, nonché la promozione sportiva sul territorio e l’ottimizzazione del loro utilizzo;

Considerato che con determinazione del n. in data....., a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, si aggiudicava l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo “Arena dei Pini” ubicato nella zona del Fondovalle di Campli, di proprietà comunale, all’associazione....., come sopra generalizzata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Campli concede a, che accetta, l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo "Arena dei Pini" ubicato nella zona del Fondovalle di Campli, di proprietà comunale, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si intende:

- a) per impianto sportivo, un luogo opportunamente attrezzato, comprese le relative pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativa;
- c) per canone, la somma annuale che il Concessionario versa al Concedente per la gestione dell'impianto;

Art. 3 – OBIETTIVI E FINALITÀ

Gli obiettivi che il Concedente intende perseguire sono:

- 1) garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
- 2) assicurare il buon funzionamento dell'impianto con la finalità di diffondere la pratica sportiva;
- 3) migliorare le condizioni di utilizzo dell'impianto e razionalizzare le risorse disponibili;
- 4) coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
- 5) stimolare e sviluppare le attività sportive.

L'obiettivo della convenzione consiste nell'affidamento della gestione degli impianti per finalità sportive e sociali in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte al registro nazionale del CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro, alle discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, ai consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui sopra, anche se ancora non costituiti, nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente.

Art. 4 – CANONE MINIMO

Il primo canone, calcolato in proporzione al periodo temporale di riferimento su base annua, decorre e viene corrisposto entro gg. 30 dalla firma della presente convenzione pena nullità della stessa.

Per tutta la durata della concessione il canone annuo è fissato in € (oltre IVA se dovuta), come da offerta migliorativa presentata dal Concessionario gestore in fase di selezione, ed è corrisposto al Concedente anticipatamente entro e non oltre il di ogni anno, senza eccezioni o riserve.

Per ogni ritardato versamento del canone superiore a tre mesi dalla scadenza del pagamento, sono applicati gli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base all'incremento dell'indice ISTAT per prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.

Art. 5 – PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO – MIGLIORIE

L'impianto sportivo che viene concesso in gestione è dettagliatamente descritto nella relazione tecnica elaborata dal Responsabile del competente ufficio comunale ed allegata alla presente convenzione.

L'area di gioco, gli immobili, le aree scoperte destinate a verde, l'area camper attrezzata per la ricarica e lo smaltimento dei reflui, le recinzioni, le attrezzature e quanto altro facente parte dell'impianto, sono consegnati nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano alla data del verbale di consegna.

Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che l'impianto sportivo ed ogni eventuale successiva innovazione e/o miglioria, da chiunque realizzata previa autorizzazione, sono e diverranno

di piena ed esclusiva proprietà del Concedente.

Art. 6 – DURATA

L'affidamento in gestione dell'impianto sportivo avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, non rinnovabili tacitamente; previa verifica della volontà delle parti e conseguente approvazione con apposito atto deliberativo, sarà possibile concedere la proroga del termine di scadenza della concessione in gestione per ulteriori quattro anni.

Decorso il suddetto termine la concessione non è rinnovabile tacitamente.

La concessione di cui al presente atto è revocabile, ad insindacabile giudizio del Concedente, per giustificata necessità di forza maggiore ovvero ragione di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza nulla a pretendere da parte del Concessionario; in questo caso al Concessionario saranno rimborsate, senza interessi, le spese sostenute fino a quel momento, opportunamente documentate, per le sole opere di miglioria e/o innovazione regolarmente autorizzate e ammesse a relativa compensazione.

Il Concessionario ha la possibilità di recedere dalla gestione dell'impianto segnalando la propria volontà, con comunicazione scritta da inoltrare al Concedente mediante raccomandata A.R., con preavviso di almeno tre mesi della data in cui si intende recedere; in questo caso nulla sarà dovuto dal Concedente rispetto alle spese sostenute per le opere di miglioria e/o innovazione.

Art. 7 – FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, d'intesa con il Concedente, deve garantire la funzione pubblica dell'impianto sportivo favorendo e privilegiando le richieste d'uso avanzate da soggetti singoli o associati, particolarmente svantaggiati.

Il Concedente si riserva le funzioni di indirizzo generale e di controllo sul corretto, completo ed equo uso dell'impianto sportivo, sul rispetto degli orari minimi garantiti, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale.

Il Concedente si riserva altresì di effettuare le verifiche periodiche, da eseguire almeno una volta l'anno, per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile e per verificare le eventuali opere di manutenzione necessarie.

Il Concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando il Concedente da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari Enti di controllo e tutela (ASL, VV.FF., P.S., Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc.).

Art. 8 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di far subentrare, nella concessione di cui al presente contratto, persone o Enti, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione.

La concessione si intende risolta qualora il Concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, tutta o parte della gestione dell'impianto sportivo.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario senza eccezione o riserva alcuna è tenuto:

- 1) ad assicurare il rispetto e la realizzazione di quanto previsto nella offerta tecnica presentata nel corso della procedura di selezione;
- 2) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con il Concedente e/o con gli organismi scolastici locali; a tal fine sono da favorire le attività sportive di particolare valore educativo e sociale aperte a tutte le realtà di cui al successivo art. 15;
- 3) a privilegiare le attività sportive organizzate nel territorio comunale;
- 4) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a soddisfare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra Autorità o Ente competente per la gestione e l'uso dell'impianto, nel rigoroso rispetto delle elementari norme di prudenza per evitare danni a cose e persone;
- 5) a garantire, nel caso di gare ovvero manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, il rispetto della normativa vigente in materia o delle prescrizioni imposte dagli organi competenti, coordinandosi con le forze di polizia al fine di prevenire episodi di violenza verso cose o persone;
- 6) a vigilare affinché, per le attività sportive che si svolgono nell'impianto, sia assicurata la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
- 7) a provvedere, a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione dell'impianto e dall'organizzazione dell'attività sportiva posta in essere;
- 8) ad installare, a proprio onere e cura, gli opportuni cartelli o quanto altro si dovesse ritenere necessario, recanti esclusivamente le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate;
- 9) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento previsti dalla vigente normativa;
- 10) ad assicurare il necessario personale per la vigilanza, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto;
- 11) a garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso;
- 12) a vigilare e sorvegliare sul corretto uso degli spogliatoi e dei servizi igienici;
- 13) a garantire sempre e comunque il libero accesso al personale tecnico;
- 14) a concordare con il Concedente forme e modi per la libera fruizione di eventuali spazi verdi attrezzati ovvero spazi liberi che, pur facenti parte dell'impianto in concessione, non sono strettamente connessi alla pratica sportiva; resta inteso che rimane a totale carico del Concessionario l'onere e la cura di tali spazi;
- 15) a favorire l'apertura degli impianti alle attività scolastiche, senza oneri per il concedente e/o la scuola.

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quanto altro necessario per assicurare il corretto e diligente uso della cosa pubblica.

Art. 10 – MANUTENZIONI

Manutenzione Ordinaria

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario deve produrre, a richiesta del competente ufficio tecnico comunale, un piano di manutenzione di tutti i beni consegnati.

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le opere di riparazione necessarie al mantenimento in uso dell'impianto sportivo e delle aree annesse e degli impianti tecnologici in esso presenti, con l'obbligo di effettuare tutte le necessarie operazioni di verifica e controllo.

In particolare rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria:

- 1) la sistemazione dei manti di copertura con sostituzione degli elementi rotti;
- 2) la riparazione, ripristino e pulizia di pluviali e gronde;
- 3) la sigillatura di converse, scossaline, ecc. e sostituzione dei tratti fatiscenti;
- 4) il rappezzo di guaine e coperture impermeabili;
- 5) l'eliminazione di infiltrazioni di acqua;
- 6) la sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate e, ove necessario, la sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali nonché la rimessa in quota dei pozzetti, sostituzione dei sifoni compresa la sistemazione dell'area circostante;
- 7) la sostituzione dei sigilli o dei coperchi dei pozzetti;
- 8) la periodica disinfestazione, igienizzazione e derattizzazione;
- 9) la sistemazione dei serramenti e degli infissi compreso la sostituzione di ferramenta e degli organi funzionali, la stuccatura e verniciatura conservativa, la sostituzione dei vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza;
- 10) il rappezzo di intonaci esterni ed interni, previa rimozione delle parti pericolanti, ed il ripristino di controsoffitti se presenti;
- 11) il controllo statico a vista dei manufatti edilizi e, eventualmente, la segnalazione ai competenti Uffici del Concedente per i conseguenti provvedimenti;
- 12) le riprese di pavimentazioni esterne ed interne, rivestimenti e battiscopa, con sostituzione delle piastrelle e battiscopa rotte o mancanti;
- 13) la riparazione di cancelli, ringhiere, paletti, infissi e di quanto altro in ferro, nonché la loro periodica verniciatura conservativa;
- 14) le tinteggiature degli edifici, comprese le parti comuni;
- 15) la pulizia di w.c., docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
- 16) la riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allaccio ENEL, compresa la sostituzione di placche, frutti, lampade di qualsiasi tipo;
- 17) la riparazione degli impianti antincendio e di quelli per le luci di emergenza;
- 18) la riparazione o rappezzo della viabilità interna, delle aree di sosta e dei percorsi pedonali;
- 19) la pulizia periodica dei pozzetti di raccolta delle acque bianche e la eventuale sostituzione delle botole rotte, la pulizia giornaliera delle aree esterne, compreso lo svuotamento dei cestini porta rifiuti e relativo smaltimento del materiale;
- 20) la pulizia di erbe infestanti, sfalcio di prati e relativo smaltimento del materiale, lavorazioni del terreno, annaffiatura del materiale vegetale;
- 21) la potatura di siepi e cespugli, ecc. e manutenzione degli arredi che insistono sulle aree verdi;
- 22) tutte le opere necessarie a mantenere in perfetta efficienza l'impianto in concessione e la sostituzione di tutte le parti mobili in esso ricompreso, quali a titolo esemplificativo: reti, pali, tabelloni, ecc..

L'adeguamento, nel tempo, dell'impianto sportivo alle norme federali in materia di omologabilità e/o a quanto altro imposto dalle autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico, sono di competenza del Concessionario, limitatamente agli interventi rientranti nell'ordinaria manutenzione.

Manutenzione Straordinaria

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le opere di carattere innovativo, di natura edilizia, tecnologica ed impiantistica, non rientranti nella manutenzione ordinaria.

Si conviene che gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati in regime di urgenza, possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente, purché debitamente autorizzati nelle forme di rito, con limiti, oneri e tempi stabiliti dal Concedente.

È prevista la possibilità, da parte del Concessionario, di realizzare interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dal Concedente, a mezzo di proprio personale; in tal caso il Concedente provvederà alla fornitura del materiale necessario per tali interventi.

Art. 11 – RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORIE E/O INNOVAZIONI

Il Concessionario può eseguire opere di ripristino, migliorie e/o innovazioni previa presentazione del progetto esecutivo al competente ufficio tecnico del Concedente, che dovrà rilasciare il parere preventivo e vincolante, previa le approvazioni di Legge.

Tali opere possono essere eseguite a proprie spese dal Concessionario ovvero possono essere oggetto di compartecipazione alle spese da parte del Concedente mediante quantificazione dell'importo riconoscibile con apposito atto della Giunta Comunale.

Il Competente ufficio tecnico del Concedente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le variazioni e/o modifiche al progetto che riterrà opportune; detto diritto può essere esercitato anche in fase di esecuzione dei lavori purché nel rispetto delle vigenti norme, nonché nel programmato investimento economico.

Ad ultimazione delle opere, il collaudo sarà effettuato da un tecnico abilitato designato dal Concedente.

A tal fine il Concessionario si obbliga a predisporre tutti i necessari atti progettuali, a richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni tecniche ed amministrative, ad effettuare, per mezzo di propri tecnici abilitati, il controllo sul corretto svolgimento dei lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad acquisire tutte le certificazioni del caso, nessuna esclusa.

Il Concedente, per mezzo di proprio personale, avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione tecnico amministrativa, nonché di avere sempre e comunque libero accesso all'impianto durante i lavori di ripristino funzionale, di miglioria e/o innovazione.

Il concessionario è responsabile di tutte le conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori esonerando sin da ora il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti e con il proprio personale nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi ed esonera espressamente, senza riserva alcuna, il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare da danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti ed anche per propria colpa o negligenza, sollevando il Concedente da ogni responsabilità diretta ed indiretta.

Il Concessionario ha diritto di rivalsa, informando preventivamente il Concedente, contro chiunque provochi danni materiali all'impianto, alle attrezzature ed agli arredi; il Concessionario, altresì, ha diritto di rivalsa contro chiunque determini danni a cose e persone per il mancato rispetto delle norme interne d'uso.

Art. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dei rischi di tutti gli utenti dell'impianto, il concessionario è tenuto a stipulare durante l'attività di gestione dell'impianto, una adeguata polizza assicurativa, che preveda un massimale di euro 500.000,00 per danni alle strutture esistenti ed una polizza per euro 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi che frequentino l'impianto.

Copia di dette polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti Uffici comunali contestualmente alla stipula del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, il Concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 14 – MODALITÀ -- TARIFFE D'USO

Tutte le entrate tariffarie attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio – sportive sono del Concessionario.

Il Concessionario stabilisce le tariffe per soggetti particolarmente svantaggiati e le istituzioni scolastiche.

Il Concessionario, previo accordo con l'Amministrazione, stabilisce condizioni agevolate e/o gratuite per i cittadini residenti nel Comune di Campli.

Art. 15 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Gli Impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti secondo le disposizioni che seguono:

- a) direttamente senza limitazioni di tempo ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b) dall'Amministrazione comunale concedente, per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali per un numero massimo di 10 giornate l'anno, concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati ed altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c) dalle istituzioni scolastiche del Comune nel corso dell'anno scolastico mediante l'applicazione di tariffe di utilizzo agevolate;
- d) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedono l'uso per finalità di cui al precedente art 3. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe. Tali tariffe, su richiesta, possono essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b) e c).

Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b) c) e d) è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

- 1) apertura, chiusura e custodia degli impianti;
- 2) supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
- 3) presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso degli impianti o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a garantire, a propria totale cura e spese, tutto quanto sia necessario per il corretto e funzionale uso dell'impianto sportivo, ivi compresa la custodia e la pulizia.

Sono altresì a carico del concessionario gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conduzione degli impianti e lo svolgimento della funzione di “Terzo Responsabile”.

Il Concessionario può organizzare, all'interno dell'impianto sportivo, attività ludiche o similari; in tal caso è preciso dovere e responsabilità del Concessionario richiedere ed ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni; i ricavi derivanti da dette attività sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Art. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Concedente provvede alla risoluzione anticipata del contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Ente:

- a. grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b. realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
- c. mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione;
- d. indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso, senza adeguata motivazione; e. aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
- f. non fruibilità prolungata dell'impianto e/o di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto sportivo tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata;
- g. rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
- h. mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentiti eventualmente gli enti terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.) si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto dal Concedente rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, miglioria e/o innovazione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell'impianto sportivo ed il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d'addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d'ufficio ed a spese del Concessionario.

Art. 17 – UTENZE

Il concessionario si obbliga a farsi carico del pagamento delle utenze per i consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

Art. 18 – PUBBLICITÀ

Il Concessionario, preventivamente autorizzato dal Concedente, potrà affidare a terzi il servizio della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma e contenuti, all'interno dell'impianto sportivo in Concessione, assumendosi l'onere del pagamento delle dovute imposte.

Il Concessionario è responsabile per gli eventuali danni a cose e persone provocati dal materiale pubblicitario.

La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore alla data di scadenza naturale della convenzione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione della pubblicità.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine

pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Art. 19 – RAPPORTI CON GLI UTENTI

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, è tenuto ad assicurare ed informare gli utenti sulle modalità d'uso dell'impianto sportivo; in particolare deve:

- 1) portare a conoscenza, con chiarezza e comprensibilità, le forme, i modi e le tariffe d'uso dell'impianto sportivo e degli eventuali servizi collaterali;
- 2) informare tempestivamente ogni eventuale variazione circa le modalità d'uso dell'impianto;
- 3) indicare il responsabile della gestione dell'impianto sportivo ed il suo recapito ove essere reperibile;
- 4) fornire precise indicazioni sui modi e termini per compiere reclami, osservazioni e proposte.

Art. 20 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario, preventivamente autorizzato dal Concedente, in concomitanza con l'attività sportiva, può esercitare la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà preventivamente munirsi delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 21 – NORME DI SICUREZZA

Compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e anche la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione.

Art. 22 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il verbale di consegna, nello stato di fatto in cui si trova l'impianto sportivo, dovrà essere redatto entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione dal responsabile competente dell'Ufficio Tecnico.

Contestualmente al termine della Concessione sarà redatto un verbale di riconsegna con le medesime modalità del verbale di consegna.

In caso di difformità rispetto al verbale di consegna ovvero qualora venissero riscontrate anomalie e/o danneggiamenti non imputabili al normale uso del bene il Concessionario è tenuto al ripristino, a semplice richiesta del Concedente; il corretto ripristino deve essere certificato dal Concedente.

Art. 23 – CONTENZIOSO

Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Teramo.

Art. 24 – SPESE E DOCUMENTAZIONE

Ai fini della stipula della presente convenzione, il concessionario deve presentare la seguente documentazione:

- 1) Statuto dell'associazione;
- 2) elenco dei soci e del Consiglio Direttivo;
- 3) numero degli iscritti per anno di nascita;
- 4) polizze assicurative;
- 5) garanzie previste.

Art. 25 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere, mediante atto scritto, integrata ovvero aggiornata e/o modificata in caso di oggettive esigenze sopraggiunte.

Art. 26 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente detto nella presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge vigenti in materia e/o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle competenti Federazioni, ecc.

Le spese inerenti il presente atto, le imposte, tasse e quanto altro occorre sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Per il Comune di Campli (Concedente)

Per l'Associazione (Concessionario)